

N. R.G. 33178/2011



**TRIBUNALE DI NAPOLI
- VIII SEZIONE CIVILE -**

UDIENZA DEL 13 novembre 2014

G. I. dott. MARCELLO AMURA

Verbale di udienza relativo alla causa civile iscritta al numero 33178/2011 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto **appello**.

E' presente per la Appellata Addeo l'Avv.to Michela rega la quale che si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito ed alle conclusioni già rassegnate in comparsa di costituzione e risposta e nei verbali di causa nonché nelle note conclusionali; chiede decidersi la causa.

È presente il Procuratore dello Stato dott. Carmine Roberto che si riporta alle conclusioni rassegnate in atti; è presente la dottoressa Alessandra Rea per la pratica forense.

A questo punto, il G. I invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies C. P. C..

Pertanto, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, alle ore 17,40 questo giudice, in assenza delle parti le quali hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies C. P. C., del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. _

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli - VIII Sezione civile – in persona del dott. Marcello Amura Giudice unico ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di **appello avverso la sentenza n. 2109/2011 del 26 maggio 2011** resa dal Giudice di Pace di Nola, iscritta al **n. R.G. 33178**

14/11/2014-116309 A
ADS(Napoli)
Scadenza 13/05/2015
CT 8427/2010
Avv. FERRI ALESSANDRO

pagina 1 di 10



1100

116285

del 2011 e vertente

T R A

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. e Scuola Media Statale V. Russo, in persona del Dirigente p.t., elett.te dom.ti in Napoli alla via Diaz presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che li rappresenta ex lege;

APPELLANTI

E

Addeo Tiziana (c.f. DDATZN87E57A509B), rapp.ta e difesa dall'Avv. Michela Rega in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, e tuti elett.te dom.ti in Napoli alla via F.M. Briganti n.33 presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Sinno

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell'Istruzione e la Scuola Statale sopra indicata erano convenuti in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola da Addeo Tiziana per essere condannati al risarcimento del danno patito da quest'ultima, infortunatosi durante l'orario scolastico secondo la dinamica descritta in citazione: durante l'orario di lezione di educazione fisica, a causa di un compagno di classe che la urtava, cadeva rovinosamente a terra.

Il Giudice di Pace di Nola accoglieva la domanda e condannava il Ministero al ristoro dei danni nella misura indicata in sentenza, oltre condanna al pagamento delle spese di lite.

Avverso questa sentenza proponeva appello il Ministero dell'Istruzione e l'indicata istituzione scolastica le quali lamentavano:

- a) che, alla luce della dinamica descritta in citazione, l'infortunio era da ascrivere ad altro alunno, talchè poteva essere invocata unicamente la responsabilità extracontrattuale della P.A., mentre il giudice di prime cure aveva erroneamente ricondotto la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale;
- b) che, una volta ricondotta la fattispecie nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, lo stesso fatto andava considerato non ascrivibile a responsabilità del personale scolastico secondo le motivazioni meglio esplicitate in citazione.

Chiedeva, pertanto, accogliersi l'appello e rigettarsi la domanda attorea.

Si costituiva l'appellata che lamentava la infondatezza dell'appello.

Orbene l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.



Dall'esame dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, avuto particolare riguardo alla dinamica del sinistro, si limita ad allegare le seguenti circostanze: l'attrice in data 06 novembre 2000 era all'interno dell'edificio scolastico; durante l'ora di educazione fisica, veniva urtata da un compagno di classe e cadeva a terra, riportando le lesioni meglio descritte in citazione. Null'altro. Invocava, inoltre, genericamente la responsabilità civile della Scuola Media Statale, salvo poi citare unicamente il Ministero della Istruzione, di cui chiedeva la condanna al ristoro dei danni occorsi.

Il Ministero, nel costituirsi in primo grado, depositava relazione a firma dell'insegnante presente al momento del sinistro (Prof.ssa Stefania Sgambati) la quale riferiva che *"il giorno 6.11.2000 alle ore 12:00 circa, durante le attività di disciplina, l'alunna Addeo Tiziana della classe 3 I, per un urto fortuito con la compagna, si procurava una lieve contusione alla caviglia destra"*.

Tale ricostruzione dei fatti non veniva in alcun modo **specificamente** contestata dall'attrice Addeo nel corso del giudizio di primo grado che si concludeva con la richiamata sentenza in assenza di attività istruttoria.

Orbene l'appello va accolta, atteso che la domanda si appalesa in ogni caso infondata, e ciò sia che si voglia ricondurre nell'alveo della responsabilità aquiliana disciplinata dall'art.2048 c.c., sia che la si voglia ricondurre nell'alveo della responsabilità contrattuale.

Ed invero la scuola, che nei suoi programmi di educazione fisica include la pratica sportiva e lo svolgimento di attività ginnica che si connoti per il possibile contatto tra alunni, nel caso in cui uno studente si faccia male nel corso di detta attività, può andare incontro a responsabilità contrattuale o a responsabilità da fatto illecito.

Queste forme di responsabilità presuppongono, peraltro, la colpa della scuola, salve le diversità che si presentano nei due casi a proposito della distribuzione dell'onere della prova.

Esemplificando, il danno si può considerare imputabile a colpa della scuola, se non cura di assicurare che la gara si tenga su un adatto campo di giuoco; che gli studenti siano precedentemente istruiti sulle regole da osservare e sul dovere di tenere un comportamento in primo luogo leale, quale si confà ad un'attività prevalentemente ginnica e non agonistica; che i contendenti siano provvisti dell'abbigliamento e di quanto serve ad evitare che derivi loro un danno fisico dagli incidenti che più frequentemente si verificano in tali gare; che la partita si svolga in presenza di un insegnante, che sappia e sia posto in condizioni non solo di arbitrarla, ma di controllare e dissuadere da comportamenti troppo esuberanti o cattivi.



Alla scuola non si può invece imputare, per il solo fatto di avere incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, la responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c..

Tale principio vale di per sé ad escludere che la responsabilità del convenuto possa fondarsi sulla sola scelta, compiuta dall'insegnante supplente, di portare gli alunni in palestra al fine di svolgere attività sportiva.

Detta responsabilità richiede, però, che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro soggetto, quindi che lo studente lo abbia subito perché fatto segno di una azione colposa di altro studente impegnato nella partita ovvero nella attività ginnica, avversario o compagno non importa, ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l'insegnante sotto la cui guida il gioco ovvero l'attività ginnica si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.

Condizioni di applicabilità della norma che si traducono in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla scuola.

Siccome in rapporto a questo tipo di responsabilità acquista decisiva rilevanza, come si è visto, il fatto illecito di chi con la sua condotta ha causato il danno, è in rapporto a tale condotta che si deve provare che sia stata almeno colposa e di ciò l'onere (deduttivo e provatorio) grava, lo si è già visto, sul danneggiato.

L'autore del fatto o la scuola, cui ne sia imputata la responsabilità, può, peraltro, provare la presenza di una scriminante che valga a rendere la condotta dell'autore non illecita.

Qui rileva il dato che l'azione dannosa si è consumata nel corso di una attività ginnica.

Siccome si tratta di valutare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella dell'alunno che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una attività ginnica.

È dunque appropriato il riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva.

Anche di recente la Suprema Corte ha, peraltro, ribadito detto principio affermando che *"in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto*



illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto" (cfr. in tal senso sentenza n.20743 del 2009).

Ciò detto, appare evidente, alla luce delle lacune deduttive sopra evidenziate, come parte attrice abbia del tutto omesso di individuare ed, ovviamente, provare che il sinistro oggetto di causa sia stato il frutto di un fatto di un altro studente impegnato nell'attività sportiva, qualificabile come illecito.

Peraltro la stessa ricostruzione della dinamica del sinistro, come fornita da parte appellante (cfr. relazione dell'insegnante) e da ritenersi provata per assenza di specifica contestazione, manifesta la assoluta natura fortuita dello scontro nonché la obiettiva assenza di profili di illiceità, atteso che il compagno di classe dell'attrice ebbe a fortuitamente urtarla nel corso dell'attività ginnica.

Ad identica statuizione di rigetto si perviene, peraltro, anche nell'ipotesi in cui si voglia ricondurre la responsabilità del convenuto Ministero nell'alveo della responsabilità contrattuale, pur richiamata dal giudice di prime cure.

Il Tribunale, infatti, non ignora l'arresto della Suprema Corte (**Corte Cass. SU 27.6.2002 n.9346, ric. Parmentola c/ RAS s.p.a. ed altri**) che in materia di responsabilità della P.A. in caso di lesioni procurate dall'alunno a se stesso durante il periodo in cui è sottoposto alla vigilanza degli insegnanti scolastici, ha escluso la riconducibilità della fattispecie, sia nello schema dell'illecito dell'art.2048 c.c. – applicabile nel solo caso di danno cagionato dall'alunno a terzi – che nello schema generale dell'art. 2043 c.c., affermando, quanto all'Istituto scolastico, che *"l'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo determina un vincolo negoziale in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e la incolumità dell'allievo..."*.

Tali principio lascia di per sé intendere che, in ipotesi di danno cagionato all'alunno da altro alunno l'unica possibile responsabilità invocabile sia quella extracontrattuale sancita dall'art.2048 c.c..

Ad ogni buon conto, qualora si volesse in ogni caso ragionare in termini di responsabilità contrattuale, con riguardo allo specifico aspetto del riparto dell'onere probatorio, deve osservarsi come la tesi "contrattualistica" affermata dalle SS.UU. non abbia introdotto elementi innovativi rispetto alla disciplina dettata dall'art.2048 c.c., norma che, in tema di danni cagionati dalla condotta di allievi sottoposti alla vigilanza di insegnanti e precettori, pone a carico di questi ultimi una presunzione "iuris tantum" di responsabilità *"se non provano di non aver potuto impedire il fatto e di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che, nonostante*



l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità ha impedito un tempestivo efficace intervento" (**Corte Cass. III sez. 24.2.1997 n.1683 in USI Mass. civ. riv.502649; cfr. anche Corte Cass. III sez. 27.10.2004 n.20814** che individua nello schema normativo una presunzione legale di "colpa" – anziché di responsabilità – con conseguente "inversione dell'onere probatorio" sull'elemento soggettivo della condotta, non essendo necessario fornire – pertanto – la prova liberatoria esclusiva della interruzione del nesso di causalità e dunque del "caso fortuito").

Le conclusioni raggiunte in ordine alla piena sovrapposibilità dell'azione ex contractu con l'azione da illecito extracontrattuale hanno trovato conferma nella giurisprudenza del Giudice di legittimità successiva all'arresto delle SS.UU. (cfr. **Corte Cass. III sez. 11.11.2003 n.16947, ric. Di Maio ed altro c/ Min. Istruzione** "Il titolo della responsabilità del Ministero della pubblica istruzione o dell'ente gestore di una scuola privata nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, **può essere duplice e può essere fatto valere contemporaneamente: contrattuale** se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; **extracontrattuale** se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recar danno ad altri"; **Corte Cass. III sez. 4.2.2005 n.2272, ric. D'Angelo c/ Min. Istruzione** "In tema di responsabilità civile ex art.2048 cod.civ., il dovere di vigilanza dell'insegnante per il danno subito dall'allievo – obbligo la cui estensione va commisurata all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto – presuppone che l'allievo gli sia stato affidato, pertanto colui che agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, **restando indifferente che invochi la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza**, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori").

Ciò detto, preme evidenziare che parte attrice, nel proprio atto introduttivo si è limitata a dedurre che l'infortunio (caduta) si sarebbe verificato nel corso dell'ora di educazione fisica per effetto dell'urto di altra alunna.

Null'altro.

Tale laconicità dell'attività deduttiva non appare in alcun modo colmata nel corso del giudizio di primo grado.



Ciò detto, osserva il Tribunale che il giudice di prime cure abbia malamente inteso invocare i principi dalla Cass. Sezioni Unite con la sentenza del 27 giugno 2002, n. 9346 in cui si legge: *"nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante».*

E' anche vero che la sinteticità della motivazione utilizzata dalle Sezioni Unite per illustrare, nella sentenza sopra citata, l'obiter dictum relativo al tema dell'onere della prova, ha indotto più di un interprete a trarne conclusioni affrettate e certamente non condivisibili (non è un caso che su questa parte della sentenza si siano concentrate alcune osservazioni critiche della dottrina).

Infatti l'affermazione contenuta nella motivazione della citata sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002, va ritenuta, nella sua genericità, in una certa misura approssimativa (e ciò può spiegarsi con il fatto, al quale si è già fatto cenno, che la questione non era rilevante per il caso che la sentenza decideva e vi era inserita come un semplice *obiter dictum*).

Si impongono, dunque, alcune precisazioni.

Analisi più approfondite del tema si trovano nelle motivazioni di diverse sentenze della Corte di Cassazione che hanno affrontato il tema della cd. responsabilità da contatto sociale.

Fra tutte, si può citare qui (perché è fra le più recenti e richiama le precedenti) Cass. Sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297, relativa a una ipotesi di responsabilità medica (ma la problematica è identica a quella qui in discussione: la ricostruzione dei diversi profili della responsabilità c.d. da contatto sociale).



Ha statuito, fra l'altro, quella sentenza che «in tema di onere della prova nelle controversie di responsabilità professionale, questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui quando l'intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento impreveduto e imprevedibile (Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492).

Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento è di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220; altre).

I risultati sopra riassunti ai quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità vanno oggi riletti alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.

Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, **limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte**, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.

Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento



dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare l'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.

Porre a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno a quella linea evolutiva della giurisprudenza in tema di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla.

Infatti, nell'obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell'inadempimento, ma costituisce il danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia «vicina» a chi ha eseguito la prestazione; tanto più che trattandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto».

Così ricostruito il percorso seguito dalla Corte Suprema per ricostruire gli istituti qui in discussione, va evidenziato che, pur essendo del tutto condivisibili le ricostruzioni in diritto effettuate dalla difesa dell'attore avuto riguardo alla natura della responsabilità invocata e su cui ci si è soffermati in premessa, non è tuttavia sufficiente la mera indicazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale per giustificare la pretesa al risarcimento dei danni che si siano prodotti in corso di rapporto.

Ciò vuol dire, dunque, che perché operi questa sorta di inversione dell'onere della prova è pur sempre necessario che l'attore quanto meno **allegghi** la circostanza dell'inadempimento della controparte, in mancanza della quale non sarebbe **neanche individuabile l'onere della prova a carico del convenuto**.

Con riferimento al caso di specie, ad esempio, non è sufficiente affermare che l'infortunio si è verificato **durante l'orario scolastico**, occorrendo, quanto meno, affermare che in quel frangente gli insegnanti erano assenti o distratti, ovvero che erano state impartite indicazioni insufficienti, o che mancavano necessarie misure di protezione, ecc., sorgendo solo a fronte di tali possibili allegazioni la prova, a carico dell'ente convenuto, di aver correttamente adempiuto la propria prestazione.

In mancanza di una sia pur generica allegazione relativamente all'inadempimento della convenuta, la domanda va sicuramente respinta.



Le ragioni che hanno condotto all'accoglimento dell'appello nonché le obiettive incertezze afferenti la ricostruzione della responsabilità invocata giustificano l'integrale compensazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - VIII SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. e dalla Scuola Media Statale V. Russo, in persona del Dirigente p.t., avverso la sentenza n. 2109/2011 del 26 maggio 2011 resa dal Giudice di Pace di Nola, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della richiamata sentenza, rigetta la domanda proposta da Addeo Tiziana nei confronti degli appellanti;
- compensa integralmente le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in NAPOLI, li 13 novembre 2014.

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Marcello Amura

